



Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture. Redatto ai sensi dell'art. 36 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, noto come Codice dei contratti pubblici.

INDICE

PRINCIPI GENERALI

ART.1 OGGETTO

ART.2 LIMITI DI APPLICAZIONE

ART. 3 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE E DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

ART. 4 - FACOLTA' DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 6 - ELENCO FORNITORI

ART. 7 - FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE

ART. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 9 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

ART. 10 - ONERI FISCALI

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento, redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 25 del Decreto legislativo 56/2017, individua i principi ed i criteri delle procedure relative agli acquisti sottosoglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, a cui la società Penta Servizi in house srl (indicato di seguito per brevità "PENTA SERVIZI o SOCIETA'") intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori tecnici e professionali.

ART. 1 - OGGETTO

1) Penta Servizi basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e, dove previsto dalla normativa in vigore, ricorre all'indizione di gare per



l'individuazione del contraente. Per le spese il cui oggetto risulti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, Penta Servizi ricorre alle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria.

2) Nel presente Regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture (beni e servizi); le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.lgs. n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture " all'art. 36 commi 1 e 2.

ART. 2 - LIMITI DI APPLICAZIONE

1) Gli acquisti sotto soglia comunitaria sono consentiti nei limiti dei seguenti importi:

a) lavori sino a un valore di € 150.000;

b) forniture di beni e servizi, sino a un valore di € 209.000. Tutti i limiti di soglia di importo indicati sono previsti agli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n.50/2016 e varieranno in funzione della variazione delle soglie ivi indicate.

2) Si procederà agli acquisti sotto soglia comunitaria a seguito della normale attività di programmazione delle spese e degli investimenti svolta nell'ambito della pianificazione annuale del bilancio di previsione della Penta Servizi, fatte in ogni caso salve le previsioni normative in tema di programmazione degli acquisti di beni e servizi applicabili alla società.

3) È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di cui sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del presente Regolamento.

4) L'autorizzazione di ciascuna spesa è adottata con proprio specifico provvedimento dall'Amministratore Unico, al quale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della società, afferisce la capacità negoziale. L'Amministratore Unico per ogni acquisto sotto soglia è individuato quale Responsabile del Procedimento, fatta salva la facoltà di adottare atto formale di nomina di un soggetto avente i requisiti di cui all'art. 31 D.lgs. 50/2016. L'Amministratore Unico, per assicurare il pieno rispetto delle procedure in materia, di quelle di cui al presente Regolamento e di tutti gli adempimenti conseguenti, potrà essere assistito, ove opportunità e/o natura della prestazione lo richiedano, da personale amministrativo di III° livello CCNL UNEBA o superiore ovvero soggetto interno competente. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale della società specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dell'attività istruttoria necessaria per l'espletamento di particolari attività negoziali, l'Amministratore Unico, nei limiti di spesa del relativo progetto e ai sensi dell'art 31 comma 7 e comma 11 del D. lgs. 50/2016 può avvalersi dell'opera di esperti esterni. Il RUP è anche direttore dell'esecuzione del contratto salvo diversa determinazione.

5) Il nominativo del Responsabile del Procedimento dovrà essere sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l'offerta e/o nell'albo dei fornitori.



ART. 3 – MODALITA' DI ACQUISIZIONE E DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA

1) Tutte le acquisizioni sotto soglia di lavori, beni e servizi possono essere effettuate mediante:

- procedura di affidamento diretto per importi fino ad Euro 39.999;
- procedura negoziata a 5 operatori economici da Euro 40.000 ad Euro 209.000 per beni e servizi e fino ad Euro 149.999 per lavori.

2) Tutte le procedure di acquisizione sotto soglia di cui al presente articolo prendono avvio con la determina a contrarre dell'Amministratore Unico. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, la determina a contrarre contiene almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. Nella successiva determina di affidamento, dovrà essere indicata la corrispondenza delle opere, dei beni e dei servizi che si intende acquisire ai termini della lettera di invito/capitolato stabiliti dalla società nonché l'eventuale ribasso sull'importo massimo stimato. Per le procedure di importo inferiore a € 40.000 resta ferma l'applicazione dell'art. 32 comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017.

3) Gli affidamenti diretti di lavori, beni e servizi fino a Euro 39.999 possono prescindere dall'indagine di mercato informale, salvo diversa valutazione da effettuare di volta in volta a cura dell'Amministratore Unico al fine di garantire le migliori condizioni di acquisto e il principio di economicità. Di norma si richiedono almeno due preventivi, tranne che nei casi di indifferibile urgenza o effettiva emergenza dettate dalle circostanze, rivolgendosi in alternativa ai soggetti iscritti all'Albo Fornitori, di cui all'art. 36 comma 2 D.lgs. 50/2016. E' possibile prescindere dalla richiesta di due preventivi qualora vi sia per un determinato settore un unico operatore iscritto all'Albo. Nel caso in cui non vi siano operatori iscritti all'Albo per un determinato settore è possibile rivolgersi a qualunque operatore, previa verifica della regolarità contributiva e del casellario ANAC. Gli affidamenti fino a Euro 3.000,00 prescindono dalla richiesta di due preventivi. Gli acquisti effettuati con il fondo economale (fino ad un massimo di Euro 1.000,00) e pagati pertanto in contanti o con carta di credito non sono soggetti agli adempimenti della tracciabilità e del Codice dei Contratti.

4) Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi di:

- nota specialità ed unicità del bene o servizio o lavoro richiesto in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;
- indifferibile urgenza determinata da circostanze impreviste non imputabili alla stazione appaltante;
- lavori, servizi e forniture a tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e/o di mercato (brevetti, esclusive, copyright, ecc.)
- assenza di concorrenza per motivi tecnici.



Penta Servizi

Anziani • Minori • Disabilità • Giovani • Servizi alla persona

5) Si procederà mediante procedura negoziata per le acquisizioni di beni e servizi da Euro 40.000 ad Euro 208.999 e per le acquisizioni di opere da Euro 40.000 ad Euro 149.999, che saranno affidate ad operatori economici terzi, siano essi imprese o singoli contraenti.

6) L'affidamento mediante procedura negoziata dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici qualificati predisposti ed aggiornati dalla società (Albo dei Fornitori) ai sensi dell'art. 36 comma 2 D.lgs. 50/2016. L'affidamento avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto prezzo/qualità scelto di volta in volta dalla società (come previsto dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016).

7) Nel caso la scelta ricadesse sulla modalità dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto prezzo/qualità, saranno utilizzati i criteri di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Detti criteri dovranno essere chiaramente indicati nella lettera invito. Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto prezzo qualità, in base quanto disposto dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 46 del D. Lgs. 56/2017, dovrà essere nominata un'apposita Commissione Giudicatrice tecnica, composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri esperti in merito all'oggetto dello specifico contratto. In via prioritaria, per esigenze di contenimento della spesa, tale Commissione sarà formata da personale interno, in applicazione del criterio di rotazione, compatibilmente con le dimensioni dell'Ente. Nel caso in cui non sia reperibile tra l'organico della società personale di adeguata professionalità per le attività negoziali oggetto del singolo contratto, l'Amministratore Unico, nei limiti di spesa del relativo progetto potrà individuare esperti esterni, ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 50/2016. Fermo restando il rispetto dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 in quanto applicabile, i verbali della Commissione verranno raccolti, unitamente a tutti i verbali di gara, in apposita raccolta agli atti della società.

8) Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni e dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, potranno richiedersi preventivi validi per il periodo considerato e si potrà procedere a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la ditta che ha presentato il preventivo più conveniente, da stipularsi a misura ovvero in termini di accordo quadro.

ART. 4 - FACOLTA' DI RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO

1) La società ha la facoltà di ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla società Consip Spa, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e succ. modifiche, nonché al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e ad altri mercati elettronici.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI



1) Alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, salvo che alle spese economiche fino a Euro 1.000 di cui all'art. 3 comma 3).

ART. 6 - ELENCO FORNITORI

1) L'affidatario di lavori, forniture e servizi sotto soglia deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente (art. 80 D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni); negli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 è possibile limitare la qualificazione ai soli requisiti di idoneità e tecnico professionale ai sensi dell'art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016.

2) La società forma elenchi di fornitori qualificati denominati "Albo Fornitori" per gli affidamenti sotto soglia, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma che avranno reso autocertificazione attestante, in conformità alla vigente normativa in materia, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016. La società procederà a verifiche d'ufficio a campione del possesso dei requisiti dei fornitori iscritti all'Albo.

3) A tal fine viene messa a disposizione sul sito internet della società, www.pentaservizi.it, la modulistica necessaria per l'iscrizione all'Albo. L'Albo dei fornitori è aperto e aggiornato costantemente.

4) La società verifica la correttezza della documentazione ai fini dell'iscrizione e richiede eventuali integrazioni. L'elenco degli iscritti verrà pubblicato sul sito con cadenza trimestrale. L'Amministratore Unico, previa verifica formale della correttezza dei dati dichiarati, provvede ad approvare l'elenco dei candidati. Le richieste di iscrizione non vincolano la società all'inserimento del candidato nell'Albo dei Fornitori.

5) I soggetti abilitati sono tenuti a segnalare tempestivamente alla società ogni variazione che li riguardi. Sono cancellati dall'Albo i soggetti abilitati che:

a) non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016;

b) si siano resi responsabili di gravi inadempimenti contrattuali attestati dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione e comunicati all'operatore economico;

c) non abbiano provveduto a segnalare tempestivamente il venir meno dei requisiti necessari per l'abilitazione.

6) La cancellazione di cui al comma 5 viene disposta dall'Amministratore Unico ed opera per un periodo non inferiore a 6 mesi.

ART. 7 - FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE



Penta Servizi

Anziani • Minori • Disabilità • Giovani • Servizi alla persona

- 1) I rapporti tra la società e la ditta, società o impresa affidataria saranno regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.). Il contratto, in qualunque forma stipulato, dovrà almeno contenere: - Oggetto dei lavori, Forniture e Servizi che si affidano, - Importo dell'affidamento, - Condizioni di esecuzione, - Inizio e termine del contratto, - Modalità di pagamento, - Penalità, se previste - Estremi delle garanzie prestate, se previste, - Estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010 n.13 e successive modifiche ed integrazioni, - Estremi di verifica della regolarità contributiva, se non già in possesso della società. In ogni caso ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis D.lgs 50/2016 i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
- 2) Il contratto potrà essere perfezionato anche a mezzo sottoscrizione e trasmissione del buono d'ordine alla ditta in via elettronica o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio anche mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
- 3) Nel caso di lettera commerciale vanno riportate le medesime indicazioni sopra indicate ed il documento dovrà essere controfirmato per accettazione dall'affidatario.
- 4) La cauzione provvisoria e definitiva e le eventuali garanzie, laddove previste e/o richieste, devono essere prestate nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 8 - NORME DI COMPORTAMENTO

- 1) Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
- 2) I dipendenti della società che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti eviteranno qualsiasi tentativo volto ad influenzarli, da parte dell'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dalla società.
- 3) Alle imprese concorrenti non è permesso accedere, in fase di procedura, agli uffici della società ai fini della richiesta di informazioni riservate. Se previsto nella lettera di invito o nella richiesta di preventivo, le imprese concorrenti devono effettuare un sopralluogo presso le strutture della società. In occasione di tale sopralluogo, il personale preposto della società è tenuto a fornire tutte le informazioni utili e non riservate al fine della presentazione da parte degli operatori economici di offerte complete e tra loro comparabili.
- 4) Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

5) La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

6) La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

ART. 9 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

1) Le fatture relative alla prestazione o fornitura di beni e servizi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, su conto dedicato dichiarato dalla ditta.

2) Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture, essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente solo per affidamenti superiori ad Euro 39.999 ferma restando la verifica, in forma semplificata, della regolare esecuzione della prestazione da parte della stazione appaltante prima del pagamento.

ART. 10 - ONERI FISCALI

1) Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi "IVA esclusa". Resterà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dalla società, oggetto del presente regolamento.

ART. 11 - NORMA DI RINVIO

1) Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 - Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi, per quanto applicabili e nei limiti di applicazione alla società, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.

Approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 2 del 21 novembre 2019.

L'Amministratore Unico